

**Decreto federale
che approva
le convenzioni internazionali dell'Aia
relative agli obblighi alimentari**

292.021.11

del 4 marzo 1976

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 8 della Costituzione federale¹⁾;
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 agosto 1975²⁾,
decreta:

Art. 1

¹ La convenzione dell'Aia, del 2 ottobre 1973³⁾, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, firmata dalla Svizzera il 23 luglio 1975, è approvata; ratificandola, il Consiglio federale farà le seguenti riserve:

1. Conformemente all'articolo 24, la Svizzera si riserva il diritto previsto dall'articolo 14 numeri 1 e 2 di non applicare la convenzione alle obbligazioni alimentari tra collaterali e tra affini.
2. La Svizzera si riserva inoltre il diritto previsto nell'articolo 15 di applicare la legge svizzera alle obbligazioni alimentari qualora il creditore e il debitore siano cittadini svizzeri e il debitore dimori abitualmente in Svizzera.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la convenzione facendo queste riserve.

Art. 2

¹ La convenzione dell'Aia, del 2 ottobre 1973⁴⁾ concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari, firmata dalla Svizzera il 23 luglio 1975, è approvata; ratificandola il Consiglio federale farà la seguente riserva:

conformemente all'articolo 34, la Svizzera si riserva il diritto previsto nell'articolo 26 capoverso 1 numero 2 lettere *a* e *b*, di non riconoscere né dichiarare esecutorie le decisioni e transazioni in materia di obbligazioni alimentari tra collaterali e tra affini.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la convenzione facendo questa riserva.

RU 1976 1557

¹⁾ RS 101

²⁾ FF 1975 II 1365

³⁾ RS 0.211.213.01

⁴⁾ RS 0.211.213.02

³ Secondo l'articolo 11 della convenzione, il giudice designato dai Cantoni per statuire in materia di rigetto dell'opposizione (art. 22, 80 e segg. LEF¹⁾) sarà competente a conoscere d'una domanda di rigetto fondata su una decisione la cui esecuzione debba essere accordata secondo il detto articolo e applicherà per tale domanda la procedura sommaria regolata dai Cantoni.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà al referendum in materia di trattati internazionali.

¹⁾ RS **281.1**